

Circolare n°348/C/2021: Emergenza COVID-19-Bonus Sanificazione-Provv. AdE n°191910/2021.

20 Luglio 2021

L'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione (**Bonus Sanificazione**) e per l'acquisto dei dispositivi di protezione, riconosciuto per le spese relative ai mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**.

Il credito d'imposta verrà riconosciuto nella percentuale del 30% sulle spese sostenute e destinate alla bonifica degli ambienti e degli strumenti di lavoro e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), fino ad un max di 60.000 € per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200.000 mln di € per tutto il 2021. Esso potrà essere utilizzato dagli stessi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione tramite F24.

Possono accedere allo sconto gli operatori economici, gli enti non commerciali, le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

E' d'obbligo l'inoltro della "**Comunicazione**" con modalità telematica utilizzando i tradizionali canali telematici dell'Agenzia o l'apposito servizio [web](#), disponibile nell'area riservata del sito. Il sistema rilascerà entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l'eventuale scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.

Gli Uffici di Direzione dell'Associazione rimangono a completa disposizione per ogni eventuale delucidazione a riguardo.

45642-Allegato - specifiche tecniche.pdf [Apri](#)

45642-comunicazione_ambienti_sanificazione_mod.pdf [Apri](#)

45642-comunicazione_ambienti_sanificazione_istr.pdf [Apri](#)

45642-provvedimento RU 191910 del 15 luglio 2021.pdf [Apri](#)

45642-Circolare n 348_C_2021.pdf [Apri](#)